

BOZZE DI STAMPA

5 luglio 2016

N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori
agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale (1328-B)**

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 11.

S11.100

MARINELLO, CUOMO, VACCARI, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI,
ARRIGONI, MORONESE, ORELLANA, MARTELLI

Ritirato

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTO

Art. 41.

41.100

MARINELLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G41.200 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa confenta;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che al contrario delle centrali a biomasse non hanno mai goduto di incentivi pubblici e, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelando ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento di agenti patogeni e fitopatogeni e di parassiti oltre al rispetto dei limiti previsti per i possibili inquinanti presenti quali metalli pesanti, plastiche e materiali inerti, garantendo così la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi effettua la raccolta e della destinazione delle attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, e soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio la sostenibilità dell'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

e ancora modificando l'articolo 185, comma 1, lettera *f*) si apre alla possibilità di bruciare piccole quantità di sfalci e potature non solo in terreni agricoli, come già previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, ma anche in parchi e giardini e cimiteri con il conseguente possibile proliferare di falò negli agglomerati urbani;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti senza una chiara e puntuale definizione e riconferma delle attuali condizioni di trattamento, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero, significherebbe mettere fuori mercato l'intero sistema degli impianti di compostaggio che operano in un contesto operativo regolato puntualmente dalle prescrizioni delle autorizzazioni a cui sono obbligatoriamente sottoposti e che hanno comportato ingenti e continui investimenti impiantistici, a tutto vantaggio di settori non sottoposti a tali vincoli autorizzativi quale quello delle centrali a biomasse, peraltro potenzialmente interessate solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento);

si rappresenta inoltre la problematica della compatibilità della formulazione attuale dell'articolo 41 con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti e con gli articoli n. 183, comma 1, lettera *d*) e n. 184, comma 2, lettera *e*), del codice dell'ambiente che continuano a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di individuare ulteriori misure normative volte a chiarire il regime giuridico di paglia, sfalci e potature agricole e forestali e di quelle derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato, secondo le caratteristiche, la provenienza e la destinazione.